



COMUNE DI CROSIA

87060 - (Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE copia DI GIUNTA COMUNALE

N. 63 del Reg.

Data **11-07-2022**

Oggetto:

**RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA
EX ART. 259, COMMA 6, DEL D.LGS. N.
267/2000.**

L'anno **duemilaventidue**, addì **undici** del mese di **luglio**, alle ore **13:00**, nella sala delle riunioni, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata con appositi avvisi, con la presenza dei signori:

RUSSO ANTONIO	SINDACO	P
CAVALLO GEMMA	VICE SINDACO	P
GRECO GIOVANNI	ASSESSORE	P
NIGRO PAOLA	ASSESSORE	P
MORRONE GIULIANA	ASSESSORE	A

e con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Dott. ARCURI FILIPPO

Assume la Presidenza il SINDACO Avv. RUSSO ANTONIO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 maggio 2022 il Comune di Crosia ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 259, comma 6, del TUEL che stabilisce: *“L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce”*;

VISTO l'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che, *“con decreto a cadenza triennale, il Ministero dell'Interno individua la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto, ai fini di cui all'art. 259, comma 6”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.11.2020 il quale stabilisce per il triennio 2020-2022, i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli Enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seg. TUEL, stabilendo per la fascia demografica di appartenenza del Comune di Crosia (5.000 /9.999 abitanti) il rapporto pari a 1/169 (i dipendente ogni 169 abitanti);

VISTO che per il Comune di Crosia il rapporto dipendenti in servizio/abitanti (dipendenti in servizio n. 36 - abitanti al 31/12/2020 da censimento n. 9.621) risulta pari a 1/267;

DATO ATTO, quindi, che il personale in servizio non è in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti -popolazione di cui all'art. 263, comma 2, del TUEL;

RICHIAMATI:

- l'articolo 89, comma ,del Testo unico che stabilisce: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*;

- l'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”*;

- l'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”*;

- *l'articolo 6, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";*

PREMESSO che in merito alla determinazione e variazione della dotazione organica sono intervenute diverse normative, che si sono succedute nel tempo, e in particolare:

- la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002, il cui articolo 19, comma 8 prevede che a decorrere dall'anno 2002 l'accertamento che i documenti di programmazione di fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997, a cura degli organi di revisione contabile);

- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003, il cui articolo 34, comma 1 dispone sui riferimenti motivazionali nella rideterminazione della dotazione organica, richiamando l'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e comunque tenuto conto:

a) del processo di riforma in atto;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali;

c) delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001 - in particolare per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la gestione in economia per le dimensioni e le caratteristiche del servizio (articolo 35) - con conseguente diminuzione delle proprie dotazioni organiche - articolo 36);

- dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce l'obbligo di riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a)riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b)razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c)contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- l'art. 6-bis del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;

- il D. Lgs. n. 75/2017, secondo il quale il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

- l'art. 3, comma 5 del DL n. 90/2014 che ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

CONSIDERATO che:

- *l'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 stabilisce: "Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle*

dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti”;

DATO ATTO:

- che allo stato attuale non vi sono situazioni di esubero e/o di eccedenze di personale sulla base della normativa vigente;
- che questa Amministrazione determina la nuova dotazione organica sulla base delle normative sopra richiamate;
- che per gli anni 2022-2023-2024, atteso lo stato di dissesto in cui versa questo Ente, non sarà possibile programmare nuove assunzioni riservandosi di decidere, in ordine alle stesse, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto della normativa prevista per i Comuni in dissesto finanziario;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 15/06/2021 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica con un costo teorico di € 1.327.740,28 e n. 38 dipendenti, approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali in data 29 settembre 2021;

RITENUTO, pertanto, necessario rideterminare la dotazione organica dell'Ente, quale condizione per attuare il piano triennale di fabbisogno del personale e il piano occupazionale annuale, secondo la procedura sancita con le normative richiamate;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.5.2022 con la quale questo Ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO, quindi, che si rende necessario, in attuazione di quanto previsto dell'art. 259, comma 6, del TUEL, rideterminare ulteriormente la dotazione organica dell'Ente, quale condizione necessaria ai fini dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sul quale verrà acquisito il parere del Revisore dei Conti;

DATO ATTO che la dotazione organica così come rideterminata (all. A), determina un costo pari ad € 1.323.630,42 e n. 36 dipendenti garantendo, pertanto, una diminuzione rispetto a quella precedente approvata con Giunta Comunale n. 57 del 15.06.2021 che quantificava un costo pari ad € 1.327.740,28;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI ED ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché l'attestazioni di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del servizio competente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge:

D E L I B E R A

- 1) **di determinare** la dotazione organica, in applicazione della normativa in materia e per le motivazioni riportate nella premessa, secondo la previsione riportata nel prospetto costituente allegato A al presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che la dotazione organica, determina un costo pari ad € 1.323.630,42 e n. 36 dipendenti garantendo pertanto una diminuzione rispetto a quella precedente approvata con Giunta Comunale n. 57 del 15.06.2021 che quantificava un costo pari ad € 1.327.740,28 approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali in data 29 settembre 2021;
- 3) **di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa;
- 4) **di dare atto** che per gli anni 2022-2023-2024, atteso lo stato di dissesto in cui versa questo Ente non sarà possibile programmare nuove assunzioni riservandosi di decidere, in ordine alle stesse, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e nel rispetto della normativa prevista per i Comuni in dissesto finanziario;
- 5) **di trasmettere** copia del presente atto alla Commissione Centrale per la Finanza e gli Organici degli EE.LL.;
- 6) **di subordinare** l'efficacia della nuova dotazione organica dell'Ente all'approvazione da parte della sopra richiamata Commissione, giusta previsione del comma 7 dell'art. 259 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) **di trasmettere** informativa alle RSU aziendali e alle OO.SS. del contenuto della presente deliberazione.

PARERI ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 05-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Simona Curia

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 05-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Simona Curia

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARCURI FILIPPO

SINDACO

F.to Avv. RUSSO ANTONIO

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Crosia, liberamente consultabile da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Crosia, li 14-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Irene Petti

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna in elenco ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Crosia.

Crosia, li 14-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Irene Petti

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Crosia, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 14-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Irene Petti

E' copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.

Crosia, li 14-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Irene Petti

